

**RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE, DON ETTORE SIGNORILE,
SULL'ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PIEMONTESE
NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2011**

Eccellenza Reverendissima ed Eccellentissimi Vescovi del Piemonte,
Autorità Civili e Militari,
Ministri del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese,
Avvocati e Periti,
Signore e Signori.

Anche quest'anno ho l'onore di porgere il benvenuto a tutti gli ospiti che partecipano all'inaugurazione del 73° anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese. Un carissimo e fraterno ringraziamento al Vicario Giudiziale, mons. Paolo Rigon, del Tribunale Ligure che saluto insieme al suo Vicario Giudiziale Aggiunto, don Novara, che ci onorano della loro presenza. Esprimo sentimenti di stima al Vicario Giudiziale del Tribunale di Appello Lombardo, mons. Paolo Bianchi, che non ha potuto essere presente, ma che sento vicino grazie alla presenza del Vicario giudiziale Aggiunto, don Vajani.

Permettetemi di salutare i rappresentanti degli avvocati dei fori ecclesiastici piemontese, ligure e lombardo e il nutrito numero di avvocati appartenenti ai Collegi dell'Ordine Piemontesi che partecipano a questa giornata. Un particolare cenno di riconoscenza al Presidente dell'Autorità garante per la privacy, prof. Francesco Pizzetti, che ha voluto onorarci della sua presenza e al professore don Davide Cito che terrà la prolusione concernente gli aspetti penali che hanno attinenza con le cause di nullità matrimoniale.

Sono riconoscente all'Arcivescovo Moderatore per le parole contenute nel Suo saluto nei confronti di tutto il Tribunale pedemontano ed in particolare per il rimando al prezioso lavoro del personale della cancelleria e della segreteria che mi permette di ricordare ancora una volta don Renato Mazzola, che il Signore ha chiamato a sé dopo quarant'anni di servizio al Tribunale Ecclesiastico Regionale come notaio, economo e cancelliere. Con Lui permettetemi di ricordare altre persone che sono mancate: l'avv. Manni e il can. avv. Frignani. Questa mattina a margine della Celebrazione Eucaristica la dottoressa Barbara Marengo ha prestato il suo giuramento assumendo il gravoso compito di Capo della Cancelleria: a lei l'augurio di un proficuo e attento lavoro di coordinamento e di servizio, con l'auspicio che sappia veramente *“collaborare col Vicario Giudiziale nell'organizzazione generale e nel funzionamento del Tribunale”*, come ricordato dall'art. 9 del nuovo Regolamento Interno.

Reverendissimo Moderatore, citando l'ultima allocuzione alla Rota Romana di Benedetto XVI, Ella ha ricordato ancora una volta il nucleo fondamentale che contraddistingue il processo canonico matrimoniale e l'operato di un tribunale, sottolineandone la sua singolare, essenziale e solida indole ecclesiale.

“... la retta interpretazione della fede non si riduce certo a una mera assonanza semantica, considerato che il diritto canonico trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo stesso senso, e che la lex agendi non può che rispecchiare la lex credendi. La questione dell'interpretazione della legge canonica, peraltro, costituisce un argomento assai vasto e complesso, dinanzi al quale mi limiterò ad

alcune osservazioni. Anzitutto l'ermeneutica del diritto canonico è strettamente legata alla concezione stessa della legge della Chiesa"¹.

La realtà del Tribunale ecclesiastico è spesso fraintesa e manipolata da campagne massmediali che ne travisano il vero volto e, qualche volta, lo deformano concentrando l'attenzione su aspetti che concorrono a sminuirne la reale portata di servizio alla persona umana. Diritto e pastorale, in un tribunale con esclusive competenze matrimoniali, non sono alternativi, ma convergono e si rimandano l'uno all'altra. Ne consegue che il diritto canonico in generale, e in specie quello matrimoniale e processuale, richiedono certamente una peculiare preparazione, ma la conoscenza dei suoi aspetti basilari e pratici costituisce un'esigenza formativa di primaria rilevanza per tutti gli operatori pastorali, in particolare per coloro che agiscono nella pastorale familiare, così come può essere un approccio interessante e arricchente anche per gli operatori del diritto statale.

Siamo consapevoli che questo orizzonte ecclesiale, richiamato nell'ultima allocuzione alla Rota Romana da Benedetto XVI, si gioca in concreto, partendo da un'attenta ed illuminata centralità della persona umana che come *christifidelis* è situata nella *communio ecclesiae*. La peculiarità irripetibile del matrimonio, anche in quanto realtà giuridica, legittima lo strumento processuale come un mezzo autorevole, imparziale e sicuro per pronunciare un giudizio secondo verità².

Ecco perché ancora una volta sento la necessità di ribadire come l'oggetto della causa di nullità del matrimonio, espressione della piena e riconosciuta autonomia giurisdizionale della Chiesa, non possa essere per nulla ricondotto alla rivendicazione di un diritto o di un interesse personale sul quale si può anche giungere ad un accordo transattivo che soddisfi, o almeno non scontenti, le parti contendenti; né si possono ridurre le cause di nullità ad un luogo di recezione di una volontà autocertificativa delle stesse.

Come non sono ammissibili interpretazioni e applicazioni del diritto nelle quali: "*manca il senso di un diritto oggettivo da cercare, poiché esso resta in balia di considerazioni che pretendono di essere teologiche o pastorali, ma alla fine sono esposte al rischio dell'arbitrarietà*"³, così non c'è spazio per una pastorale del compromesso che mortifichi le esigenze del procedimento giudiziale, pur avendo ben presenti le persone coinvolte e le loro problematiche.

Ogni rimando al Magistero, al quale va tutta la nostra attenzione e il nostro ossequio, va colto nell'essenziale riferimento alla carità nella verità e alla rigorosità dell'operato della giustizia ecclesiale che è essenziale nella Chiesa⁴, come sono essenziali alla vita della Chiesa il matrimonio e la famiglia.

Viviamo in un contesto nel quale si sta smarrendo insieme al senso e alla realtà del matrimonio anche la reale portata dell'essere Chiesa. La crisi della cristianità, a volte identificata con la crisi del mondo occidentale, può spingere qualcuno a pensare ad un cristianesimo senza "*cristianità*" o addirittura senza "*chiesa*" ovvero senza il bisogno di incarnarsi in una comunità visibile e distinguibile nella storia del mondo⁵.

¹ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 2012.

² Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006.

³ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 2012.

⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 2012.

⁵ Cfr. GIOVANNI FERRETTI, *Essere cristiani oggi: il nostro cristianesimo nel moderno mondo secolare*, ELLEDICI, 2011, p. 35-68.

L'esito è quello di un cristianesimo non solo senza una concreta compagine ecclesiale, ma addirittura senza Cristo. Analogicamente l'unione dell'uomo e della donna è per lo più concepita senza il matrimonio e senza la garanzia dell'esserci di Cristo nel coniugio, attraverso e mediante il Sacramento, che è segno efficace della Sua Grazia offerto agli sposi.

È pertanto sempre più difficile cogliere la portata dell'espressione "*chiesa domestica*"⁶ introdotta dal Concilio Vaticano II che voleva sintetizzare la valenza ecclesiale e comunitaria del matrimonio e della famiglia, superandone una visione giuridista ed individualista e, nel contempo, una deriva sentimentalista.

Sono le caratteristiche stesse dell'amore coniugale, sia esso "naturale" o assunto nel Sacramento, a reclamare un'apertura, a fondare relazioni, a tendere ad esprimersi in una forma comunitaria che ha in sé anche una valenza giuridica.

1. La dimensione di servizio all'uomo in ricerca di se stesso e di un "*Disegno buono*" che non può darsi da sé, deve sempre accompagnare questo strumento giudiziale della Chiesa che, tuttavia, si muove in una realtà sempre più complessa e schizzata nella quale coesistono la paura del "*per sempre*" e quella opposta della "*precarietà*".

*"Concentrati su un qui e ora puramente corporei, abbiamo ucciso tutti gli dei e reso la bellezza l'unica nostra religione. Non abbiamo più sogni, non coltiviamo progetti, non sopportiamo il silenzio, facciamo rumore per vincere la solitudine, sradicati come siamo dalle nostre origini, incapaci di amare, di insegnare ai nostri figli e di imparare dai nostri padri. E siamo pieni di paura"*⁷.

Vittorino Andreoli nel suo ultimo recentissimo libro, fotografando il destino dell'uomo contemporaneo, sembra offrire più di uno spunto per uno sguardo veramente umano capace di cogliere i mutamenti senza offrire ricette preconfezionate, ma suggerendo chiavi di lettura capaci di guardare con speranza anche alla crisi dell'istituto matrimoniale.

*"L'uomo di oggi galleggia su una società liquida, scivola sulla propria pelle, non ha più anima. E rischia di morire: di bellezza, di stupidità, di potere, di denaro. Eppure non è questo l'uomo e non è questo il mondo. La gioia si cala nel mistero che portiamo nascosto dentro"*⁸.

La percezione di questa precarietà e complessità epocale ci deve spingere ben al di là di una adeguata preparazione dottrinale e professionale, sia pur necessaria. Il nostro operato deve trovare la sua sorgente e la sua foce in un "*con-sentire ecclesiale*" perché sappiamo bene che il nostro è un compito difficile. Esso esige un esercizio della ragione molto delicato per giungere a quella certezza morale che consente al giudice di pronunciare la sentenza stessa. Tutti noi siamo e dobbiamo essere umili collaboratori del *munus* dei Vescovi, ai quali spetta l'esercizio della potestà giudiziale.

La giornata odierna giunge ad un anno e mezzo dal rinnovo dell'Organico del Tribunale e a due mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento rivisitato, ampliato e corretto alla luce dell'Istruzione *Dignitas Connubii*. Questo strumento è stato approvato dalla Conferenza Episcopale del Piemonte e Valle d'Aosta riunita a Susa il 14 settembre 2011.

⁶ *Lumen Gentium* n. 11.

⁷ VITTORINO ANDREOLI, *L'uomo di superficie*, Rizzoli 2012, p. 105.

⁸ *Ut supra*, p. 95-96

Spetta ai ministri del Tribunale la massima vigilanza nel mantenere fede alla retta dottrina, alle direttive del Magistero, alla legge canonica e alla giurisprudenza che garantisce quella corretta applicazione della legge richiamata nell'ultima Allocuzione del Santo Padre. Un grazie al Moderatore e a quei Vescovi piemontesi che con generosità e pazienza ci seguono e ci sostengono.

2. Il Tribunale Ecclesiastico interviene dopo il fallimento del matrimonio nella vita di quelle persone, credenti e non credenti, cattolici e non, che si rivolgono alla giustizia della Chiesa. Proprio questo contesto giurisdizionale nella ricerca della verità, trascendente rispetto alle persone e agli interessi delle parti in causa, consente e giustifica un loro atteggiamento concorde e convergente, in quanto la verità sul matrimonio, a suo tempo contratto, non è di interesse unilaterale, ma un bene pubblico. Le parti sono chiamate a collaborare nell'accertamento della verità sul loro stato di vita. Indicazioni preziose ci vengono dall'Istruzione *Dignitas Connubii*, dove si può leggere in quest'ottica il disposto dell'art. 95, § 1: "*Perché venga accertata più facilmente la verità e riceva miglior tutela il diritto di difesa, è quanto mai opportuno che entrambi i coniugi prendano parte al processo di nullità di matrimonio*". "Accertare più facilmente la verità" non significa, come qualcuno purtroppo ancora pensa anche in ambienti del foro civile, che sia sufficiente che le parti si mettano d'accordo per ottenere la declaratoria di nullità. Esiste l'onere della prova e il contraddittorio nel processo matrimoniale canonico è sempre dato dalla necessaria presenza della Parte pubblica; di qui il delicato e fondamentale compito del Difensore del Vincolo e, laddove è utile o in alcuni casi necessario, quello del Promotore di Giustizia. La loro presenza nel nostro Tribunale non è solo formale: essa sostanzia un ruolo attivo in tutto l'iter del processo. Posso inoltre dire ad alta voce che nel Tribunale Piemontese non esistono "*corsie privilegiate*" accessibili per qualcuno forte di conoscenze o quant'altro. Nessuno può collocarsi al di sopra, o ai margini, della legge canonica e non ci possono essere strappi alla giustizia e alla legalità anche nell'ordinamento ecclesiale.

Tuttavia, per riprendere un'immagine evocata dal Procuratore Caselli nel suo libro "*Assalto alla Giustizia*", concernente la visione tradizionale del giudice inteso come "*bocca della legge*"⁹, con orgoglio posso asserire che nei duemila anni dell'ordinamento ecclesiale, che si caratterizza per singolarità e finalità, mai il giudice canonico ha potuto "*nascondersi dietro il dito*" della mera applicazione della norma e, nel dipanarsi dei secoli, nella giurisprudenza canonica è sempre stata presente la possibilità di una "*interpretazione evolutiva della legge*" non solo sotto il profilo applicativo dell'*equitas canonica*, ma anche in appoggio al *sensus fidei* del popolo di Dio e alla necessità per la Chiesa di cogliere "*i segni dei tempi*".

In realtà il matrimonio è un bene pubblico dell'ordinamento ecclesiale e pertanto la sua esistenza o meno non può essere lasciata né alla libera disponibilità né alla mera coscienza delle parti in causa. I fedeli che si rivolgono alla giustizia canonica non si impegnano ad autocertificare la fine di una coabitazione, ma concorrono nella ricerca della verità circa il loro effettivo *status vitae*, cioè circa la validità o meno del vincolo contratto. La fatica di queste cause sta sia nel duro coinvolgimento del vissuto personale, sia nel rigore con cui esse sono istruite ed espletate.

⁹ GIAN CARLO CASELLI, *Assalto alla Giustizia*, Melampo, 2011, p. 34.

3. Dovendo relazionare sulla vita del Tribunale Regionale, il primo rimando è riservato agli operatori: Giudici, Difensori del Vincolo, Cancelliere, Notai, Patroni stabili, Avvocati e Periti. L'organico non è praticamente cambiato, fatta salva la nomina del nuovo cancelliere. La presenza dei laici di anno in anno si fa sempre più significativa e fondamentale per il funzionamento del Tribunale. Anche oggi rinnovo un accorato appello agli Eccellentissimi Vescovi delle diocesi piemontesi, perché si favorisca lo studio del diritto canonico da parte di sacerdoti giovani¹⁰. Se ciò non avverrà e i presbiteri relativamente giovani saranno lasciati al Tribunale, ma gravati da due o tre incarichi nella loro diocesi di incardinazione, nel prossimo triennio, viste anche le nuove disposizioni della CEI circa l'assunzione di giudici e Difensori del Vincolo laici e le sempre più contenute risorse economiche, non sarà più possibile avere un organico adeguato e operativamente funzionante.

Le verifiche amministrative - gestionali e i suggerimenti per il funzionamento e il futuro di questa istituzione ecclesiastica forniti in questi mesi dall'Ufficio Giuridico della CEI sono state preziose ed importanti. Non posso non ringraziare mons. Adolfo Zambon per la sua amabile disponibilità ed il suo prezioso interessamento. Sono certo che i frutti si raccoglieranno nei prossimi anni, anche se ci aspettano tempi tutt'altro che facili. Il passaggio da una giustizia che si manteneva prevalentemente con gli oneri che gravavano sulle parti e che ne facevano uno strumento di élite, alla riforma voluta dalla CEI che ne ha assunto i costi di gestione con una quota dei proventi dell'"otto per mille", è un processo benefico ed irreversibile per la Chiesa italiana.

4. La competenza del Tribunale Regionale Piemontese si estende alle 17 Diocesi del Piemonte e della Valle d'Aosta come Tribunale di prima istanza. In quanto Tribunale di Appello giudica le cause matrimoniali provenienti dalle 7 Diocesi della Liguria. Ovviamente l'attenzione del Tribunale è mirata ai matrimoni canonici o celebrati con rito concordatario secondo i fori di competenza stabiliti dalla legge.

Le cause del Tribunale Ligure vengono da noi trattate in sede di appello, mentre il Tribunale Lombardo è il nostro Tribunale di secondo grado. È doveroso, anche quest'anno, ringraziare i colleghi dell'uno e dell'altro foro per la costante collaborazione.

Nell'ultimo anno il TERP ha deciso in primo grado di giurisdizione e con sentenza 133 cause di nullità, alle quali si devono sommare 3 cause rinunciate o perente e 2 ritirate; di esse 109 sono state le sentenze affermative e 24 sono state quelle negative. Le sentenze affermative sono state trasmesse d'ufficio a Milano. Solo quelle che hanno avuto una risposta diversa dal primo grado necessitano di un terzo grado (quello spettante alla Rota Romana). Di fronte a sentenze negative in primo grado di Torino, una ha appellato direttamente in Rota, la quale agisce anche come Tribunale di secondo grado. Contro le decisioni negative del nostro Tribunale in secondo grado, nel 2010, gli appelli in Rota sono stati 2.

5. Le cause di nullità di primo grado introdotte nell'anno 2011 (110) hanno riscontrato una pesante battuta d'arresto nei confronti della leggera ripresa

¹⁰ PCLT, Instr. *Dignitas Connubii*, 25 ian. 2005: "Pertanto, i Vescovi hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri tribunali vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico a istruire secondo le norme e decidere secondo giustizia le cause matrimoniali in tribunale" (Proemium Instructionis).

dell'anno precedente. Il numero delle cause introdotte continua a diminuire rispetto agli anni passati (-17). Le cause di secondo grado (96) sono ulteriormente diminuite rispetto al 2010 (-9). È ormai un dato generalizzato in tutti i Tribunali Regionali il calo delle cause introdotte.

In realtà questo fenomeno può essere letto non solo come frutto di una diffusa disinformazione nelle comunità ecclesiali ancora ferme all'idea di una giustizia per privilegiati, ma anche come un fenomeno indotto da fattori economici e dalla forte secolarizzazione che ha determinato il costante calo, di anno in anno, del numero di matrimoni concordatari (si vedano a questo proposito i dati prodotti e le statistiche offerte dall'ISTAT). Anche in sede civile si sta assestando il numero complessivo delle separazioni e dei divorzi, perché in realtà ci si sposa sempre meno ed in età sempre più avanzata. Il numero dei matrimoni celebrati nell'Arcidiocesi di Torino negli ultimi quindici anni si è più che dimezzato¹¹, così è anche per le altre diocesi piemontesi.

Il rapporto tra divorzi e cause di nullità concluse in Italia è di 4 nullità ogni 100 divorzi. Le cause canoniche ancora presentano una incidenza in proporzione davvero esigua.

6. Consentitemi ancora alcuni accenni alla durata dei processi e alle cause pendenti. Nel 2011 si sono conclusi tra il primo e il secondo grado 237 processi contro i 281 dell'anno precedente, con un significativo decremento della giurisdizione di entrambi i gradi (-44 cause rispetto al 2010). Nel 2008 le cause concluse nei due gradi di giurisdizione erano state 280.

Questi dati vanno letti in rapporto al numero complessivo delle cause introdotte e senza perdere di vista il numero delle cause pendenti, sia in primo che in secondo grado definitivo. Dico ciò, perché l'impegno di diminuire le pendenze e i tempi dell'espletamento delle cause sta mostrando effetti ormai ben assestati. La nuova organizzazione della distribuzione del lavoro ha accelerato i tempi e ci ha permesso di smaltire non poche pendenze. Già negli anni scorsi esse erano contenute in termini fisiologici (il 2009 si era concluso con 228 pendenze di primo grado) e i risultati del 2010 vedevano per la prima volta, rispetto agli ultimi venti anni, le cause pendenti sotto il numero di 200 (197). Il 2011 annovera tra le pendenti solo 169 cause. Pur tenendo conto del minor numero dei libelli presentati posso asserire che si è lavorato di più, anche se con una certa discontinuità nel corso dell'anno.

Tuttavia tra le pendenti ve ne sono alcune che possono prestare il fianco ad accuse di "*justitia retardata*":

- 4 le cause pendenti introdotte nel 2008;
- 7 le pendenti introdotte nel 2009;
- 19 le pendenti del primo quadrimestre del 2010.

Anche le cause pendenti di secondo grado si sono contratte ancora e ben al di là del numero in calo delle cause giunte da Genova. Le pendenti erano 46 allo scadere del 2010 contro le 75 del 2009. Al 31 dicembre 2011 le pendenti sono 36 così ripartite:

- 17 rinviati ad Esame ordinario;
- 19 in attesa di decisione.

Purtroppo tra gli esami ordinari si contano 5 supplementi di istruttoria iniziati nel 2009, 5 cause iniziate nel 2010, mentre sono 7 gli esami ordinari iniziati nel 2011.

¹¹ Cfr. scheda n. 9

Al 31 dicembre 2010 era pendente 1 mandato di Tribunali Apostolici e nessuna rogatoria di Tribunali italiani o esteri. Nel 2011 sono pervenuti complessivamente 21 mandati. Il nostro Tribunale ha eseguito 19 rogatorie e pertanto il 2011 si è concluso con 3 pendenze per rogatorie giunte, tuttavia, tra ottobre e dicembre. Il TERP espleta questo servizio con una media di 45 giorni, mentre mediamente si deve attendere dai due ai sei mesi per ricevere quelle richieste ai Tribunali di altre diocesi.

Permane ancora forte il desiderio e l'obiettivo di rimanere nei tempi previsti dal dettato codiciale, almeno per buona parte delle cause introdotte.

La stragrande maggioranza delle cause di secondo grado (87) è stata confermata con decreto, tuttavia 17 sono state decise con esame ordinario e 2 sono andate perente. La media del tempo necessario per giungere al decreto è stata quest'anno di 87 giorni contro i 112 dell'anno precedente.

Un buon lavoro è stato fatto nello smaltire e nell'accelerare la minor durata delle cause di primo grado per raggiungere il traguardo dei tempi del processo canonico, così come sono disposti dal codice, cioè 12 mesi in primo grado.

Vi invito a consultare la tabella 1.15. Il 77% delle cause di primo grado, contro il 75% dell'anno scorso, è durato meno di due anni. Ma significativo è il dato che più si avvicina ai parametri codiciali. Infatti 72 cause (il 52%) su 138 concluse nel 2011 hanno avuto una durata al di sotto dei 14 mesi. Con l'inaugurazione dell'anno scorso auspicavo uno sforzo: *“affinché almeno il 50% delle cause decise in un anno si avvicinino alla tempistica prevista dal codice”*; questo risultato è stato ampiamente raggiunto. Sono soltanto più 32, pari al 23%, le cause pendenti la cui durata supera i due anni anche se occorre non adagiarsi sui risultati ottenuti. Le cause del protrarsi dell'istruttoria sono sempre le stesse e sono per lo più segnate dal grande contenzioso delle parti, o dalle lunghe attese per avere la perizia d'ufficio nelle cause di incapacità consensuale. A volte i patroni, chiedono dilazioni dei termini che poi non rispettano per il deposito delle difese.

7. Quest'anno l'Ufficio degli Avvocati Patroni Stabili, messi a disposizione dal Tribunale, al quale si può ricorrere senza spese, ha affrontato 628 colloqui per un ammontare di 257 nuove situazioni matrimoniali esaminate, effettuando evidentemente più incontri di approfondimento. Questo istituto, voluto e sovvenzionato dalla CEI, ha offerto una possibilità di assistenza tecnica, sia nella fase di consulenza anteriore all'introduzione della causa, sia nella causa stessa a favore dei fedeli più deboli economicamente, psicologicamente e culturalmente.

Il servizio dislocato in alcune diocesi è stato utile ed efficace; il numero dei patroni è rimasto di tre con l'apporto di don Cheula che ha espletato il suo tirocinio e sostituirà l'avv. Pia Negri dopo il 30 giugno 2012. Nel 2010 i Patroni Stabili avevano introdotto 35 cause su 127, nel 2011 invece hanno presentato 41 libelli su 110 e indicato un procedimento amministrativo per inconsumazione; sono state inoltre difese 7 parti convenute. I Patroni Stabili non solo consigliano l'introduzione della causa esclusivamente nei casi in cui ravvisino una fondatezza della stessa, come d'altronde fanno anche i Patroni di fiducia, ma sempre presentano l'albo degli avvocati a coloro che, viste le possibilità economiche, possono rivolgersi al libero patrocinio professionale.

Gli Avvocati dell'Albo, come liberi professionisti sono considerati un'ulteriore qualificata risorsa del Tribunale stesso. Lo spirito di dialogo ha

contraddistinto i rapporti tra l'Associazione dei Patroni di fiducia e il Tribunale anche nell'anno 2011 e ha portato ad ottimi frutti quale il lavoro per la revisione del regolamento del Tribunale approvato dai Vescovi nell'autunno.

La posizione scandalistica e mistificatrice di certi organi di stampa sembra dura a morire, per lasciare il passo ad uno sguardo più obiettivo sui Tribunali ecclesiastici e sulla loro funzione. Purtroppo, non solo i mezzi di comunicazione di massa, ma anche internet, diventano spesso cassa di risonanza di luoghi comuni infondati, con una disinformazione sulle procedure e sui costi delle cause di nullità, o, in forme più gravi e subdole, occasione di pubblicità di chi si inventa esperto e consulente, attribuendosi riconoscimenti ecclesiali inesistenti e spacciandosi per "avvocato ecclesiastico". Tutte queste situazioni creano confusione nei fedeli, fino a giungere all'inganno della loro buona fede. Certi comportamenti non possono essere tollerati e possono anche essere perseguiti penalmente all'interno dell'ordinamento canonico. La relazione del prof. Cito non mancherà di offrire spunti al riguardo.

Ringrazio l'Ufficio Comunicazioni Sociali della Curia Torinese per l'apporto dato, anche in questa occasione, ad una informazione completa, esaustiva e trasparente.

8. Tra le cause delle due regioni, Piemonte e Valle d'Aosta, decise nell'anno 2011, i capi di nullità che si configurano in rapporto all'identità cristiana del matrimonio cioè il gruppo dei difetti del consenso o simulazioni hanno ceduto il passo, ma per poche unità, alle incapacità consensuali. I difetti del consenso si verificano quando si contrae con una visione e impostazione soggettiva del matrimonio in aperto rifiuto del matrimonio stesso o di uno o più requisiti essenziali (esclusione dell'indissolubilità, della sacramentalità, della prole, della fedeltà, del bene dei coniugi). Consultate il grafico nel fascicolo che vi è stato dato e vi renderete conto come, sotto il profilo quantitativo, le cosiddette immaturità abbiano una grande portata. Su 242 capi di nullità giudicati, infatti, 112 appartengono alle simulazioni: 42 hanno ottenuto sentenza affermativa, 15 sono stati respinti. Le simulazioni più ricorrenti sono l'esclusione dell'indissolubilità (20) e della prole (29). Sovente la seconda consegue alla prima: infatti, l'incertezza sulla consistenza e serenità del proprio matrimonio, che genera una riserva contro la permanenza del vincolo, si può ripercuotere sull'impegno procreativo fino al punto di escluderlo o condizionarlo al buon esito dell'unione coniugale. Il 2011 ha visto la decisione *pro nullitate* di una causa la cui vicenda matrimoniale è stata segnata dall'esclusione dell'indissolubilità operata da una parte cristiano-ortodossa.

I capi di natura psicologica sono purtroppo esponenzialmente in crescita rispetto all'anno scorso: 116 unità su 242, di cui però 14 sono stati respinti. Essi riguardano sia il grave difetto di discrezione di giudizio di una o dell'altra parte, a fronte dei diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia l'assenza di libertà interna, sia l'incapacità per cause di natura psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Anche quest'anno è emerso un mondo di gravissime sofferenze con non pochi contatti con l'ordinamento statale ed il suo ambito penale, dal quale sempre abbiamo avuto la massima collaborazione possibile. Sono uno spaccato di quelle situazioni che purtroppo popolano, a volte morbosamente, la cronaca nera dei mezzi di comunicazione. È in questo contesto generale che si fa ancor più urgente una rinnovata attenzione agli atti preparatori delle nozze.

Anche nel 2011 sono state diverse le occasioni di collaborazione del Tribunale con la pastorale familiare, sia a livello di singole diocesi che a livello

regionale: davanti a noi abbiamo un grande sfida, quella di non permettere di mascherare con una parvenza di “coppia” una sostanziale vita da “single”.

Nelle 106 cause provenienti dalla Liguria e decise nel 2011 in secondo grado di giurisdizione dal nostro Tribunale, si nota una sostanziale conformità rispetto ai dati presentati per il Tribunale di prima istanza.

Sia per le cause di primo, come per il secondo grado, la somma dei capi di nullità ammessi o respinti non corrisponde al numero dei decreti di conferma o delle sentenze, poiché in alcuni casi i provvedimenti hanno definito più capi di nullità o sono intervenute, sia con decreto che con sentenza di secondo grado di giurisdizione, conferme solo parziali.

Scorrendo ancora velocemente i dati, evidenzerei come la percentuale delle sentenze negative (32, pari 13%) insieme alle cause rinunciate o perente (7) la dica lunga sulla rigidità delle procedure e delle decisioni in linea con le indicazioni del Magistero. La sentenza negativa dichiara non constare la nullità del matrimonio.

Per le sentenze liguri, 87 sono state le decisioni prese con rito abbreviato e quindi confermate totalmente o anche solo parzialmente, 17 quelle decise dopo il rinvio all'esame ordinario, perché necessitanti un maggiore approfondimento istruttorio. Tra queste ultime 9 hanno prodotto una sentenza di conferma quanto meno parziale e 8 hanno portato ad un pronunciamento difforme, cioè negativo rispetto al primo grado di giurisdizione; 2 sono state le cause rinunciate o archiviate in questo secondo grado di giurisdizione.

I numeri e le percentuali smentiscono ancora una volta coloro che parlano di “facilità” nell'ottenere sentenze di nullità di matrimonio, perché l'esito di una causa è sempre tutt'altro che scontato.

9. Continua la disinformazione riguardo al costo delle cause, nonostante i molteplici sforzi posti in essere in passato anche non tanto recente e spesso ci si ferma ad alcuni circoscritti abusi o alle tariffe del Tribunale della Rota Romana, nei rari casi in cui ci si rivolga al Tribunale Apostolico. La Conferenza Episcopale Italiana, dopo un triennio di sperimentazione, ha promulgato norme definitive per tutto il territorio nazionale. Il contributo per i costi di causa (si tratta di un semplice contributo) è stato fissato per tutto il territorio nazionale in euro 525,00 per la parte attrice e di euro 262,50 per la parte convenuta che si costituisce, a fronte di un costo reale che si aggira sui 3.000 euro, comprensivo dell'attività del Tribunale di primo grado e del Tribunale di Appello. Sempre la Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito “una forbice”, che è stata aggiornata nel 2010, da un minimo di 1.575 euro a un massimo di 2.992 euro per l'onorario degli Avvocati. Qualora il Tribunale d'Appello ritenga opportuno rinviare all'esame ordinario la causa decisa dal primo grado, la CEI ha previsto un supplemento di onorario per gli avvocati sempre tra un minimo ed un massimo.

Questo regime patrimoniale è pienamente vigente nel Tribunale Piemontese con una prassi che è stata recepita anche dal nuovo regolamento. Si è voluto riconoscere la professionalità e il lavoro dei Patroni, senza tralasciare la vigilanza, affinché le parti siano sempre adeguatamente e preventivamente informate dei reali costi e onorari dovuti ai professionisti.

A fronte di una precisa documentazione viene comunque sempre accordata una congrua riduzione delle spese fino al gratuito patrocinio per chi si trova in difficoltà economiche. La grande maggioranza di chi ricorre al Tribunale non è certo

costituita da persone ricche o famose. Fatta salva la possibilità di rivolgersi ai Patroni Stabili, che non sono assimilabili nel nostro ordinamento ai difensori d'ufficio, considero una reale garanzia per le parti quella di affidarsi ai professionisti iscritti all'albo del nostro Tribunale, perché in questo ambito esiste la possibilità di un ulteriore controllo da parte del Collegio degli avvocati ecclesiastici, e del Tribunale stesso, circa il corretto approccio deontologico e il rispetto delle tariffe previste dai Vescovi italiani.

10. Concludo questa relazione sull'attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale con la speranza di essere stato chiaro ed esauriente. Non è facile far recepire all'opinione pubblica, meno avvertita e meno difesa dalle impulsività emozionali, il valore e la verità del matrimonio, e del matrimonio-sacramento in particolare, e in questo contesto spiegare il *munus* di chi non “*annulla*”, ma si pone alla ricerca della verità su un vincolo contratto in modo difforme, incompleto o inadeguato rispetto ad un progetto inscritto nel cuore dell'uomo, con un disegno che viene da Dio.

*“Non esiste, pertanto, un matrimonio della vita ed un altro del diritto: non vi è che un solo matrimonio, il quale è costitutivamente vincolo giuridico reale tra l'uomo e la donna, un vincolo su cui poggia l'autentica dinamica coniugale di vita e di amore”*¹².

Nel matrimonio canonico diritto divino e diritto naturale interagiscono fondendosi in un *unicum* prezioso e di incomparabile bellezza e maestosità, come certe nostre montagne così amate dal mio Vescovo e dal mio predecessore don Carbonero. Un *unicum* nel quale umano e divino non sono dicotomicamente presi: “*Ius naturale est quod in Lege et Evangelio continetur*” per dirla con il maestro Graziano. Una bellezza, non superficiale, che viene dal profondo di un uomo e di una donna che progressivamente scoprono, o riscoprono, la vita come vocazione e, cioè, non solo come “*libertà da*” ma come “*libertà di*”.

A fondamento del nostro operato, per nulla arbitrario o manipolatore, rimane comunque e sempre la legge canonica, che a me piace richiamare nella definizione formale e classica di San Tommaso d'Aquino: “*Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata*”.

Fedeltà alla legge non positivisticamente intesa e dimensione di servizio servono a rendere sempre meno inadeguato lo strumento giudiziale, rispetto al fine ultimo del processo canonico matrimoniale e, cioè, la “*dignitas connubii*” e la “*salus animarum*”.

Tra breve ascolteremo il relatore prof. Don Davide CITO, docente di diritto penale alla Pontificia Università della Santa Croce e Consultore presso la Congregazione del Clero. Egli ci introdurrà in un tema alquanto delicato, muovendosi con la sua chiarissima esposizione nel complesso rapporto tra processo matrimoniale e diritto penale canonico.

Ringrazio tutti per l'attenzione. Chiedo ora all'Arcivescovo nella sua funzione di Moderatore di dichiarare aperto il 73° anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

¹² BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 22 gennaio 2011.